

Decreto n° 0159 / Pres.

Trieste, 7 dicembre 2022

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

DECLASSIFICAZIONE DI EX SEDIMI STRADALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAPPADA, NELLABITATO DI BORGATA CIMA SAPPADA, AL FOGLIO N. 31 TRA I MAPPALI N. 176-177 E 496 E 182 DI CIRCA MQ. 32,00 E DETERMINAZIONE DELLA NUOVA DESTINAZIONE DEL SUOLO QUALE PATRIMONIO DISPONIBILE COMUNALE

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA in data 07/12/2022

Siglato da:

IGOR DE BASTIANI in data 01/12/2022 GIANNI CORTIULA in data 03/12/2022



il Presidente

Visto l'art. 2, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce alle regioni la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade non statali, sentiti gli enti locali;

Visto l'art. 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, che prescrive che per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale sono emanati dagli organi regionali competenti e quindi trasmessi, entro un mese dalla pubblicazione sul B.U.R., all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del competente Ministero, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226 del Codice;

Visto altresì il comma 5 e il comma 6 del medesimo art. 2 del Regolamento, ai sensi dei quali la classificazione amministrativa delle strade provinciali e comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti, rispettando la ulteriore procedura prevista dal comma 4 del medesimo articolo;

Visto l'art. 3, comma 3 del Regolamento il quale prescrive che per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della Regione su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del Regolamento medesimo, in relazione alla classifica della strada, e che con medesimo decreto si provvede alla nuova classificazione;

Visto il Titolo IV (Riordino in materia di viabilità) della Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 di attuazione del decreto legislativo 111/2004, art. 60, comma 1, lettera d) per cui tra le funzioni della Regione vi è quella della classificazione delle strade regionali e art. 61 per cui sono delegate a Province e Comuni le funzioni di classificazione e declassificazioni delle strade provinciali e comunali, secondo le procedure di cui ai seguenti artt. 62, 62 bis, 62 ter e 62 quater, in coerenza con i principi del Codice della Strada e relativo Regolamento;

Visto in particolare l'art. 62 ter della citata L.R. 23/2007 per cui:

alla declassificazione di strade regionali, provinciali, comunali o vicinali o di tronchi di esse provvede con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, o delle Province o dei Comuni per le strade di rispettiva competenza;

lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale;

Vista la nota prot. n. 1920 del 23/03/2022 del Comune di Sappada, rubricata al protocollo regionale TERINF-GEN n. 20417/A del 23/03/2022, con la quale l'Amministrazione comunale ha trasmesso la nota prot. n. 1508 del 23 marzo 2021 con la quale:

- ha proposto la declassificazione e la nuova destinazione quale patrimonio disponibile comunale ai fini della vendita del mappale incensito di mq. 32 posto tra i mappali 176-177 e 496-182 del foglio nº 31 NCT del Comune di Sappada, come evidenziato in rosso nell'allegato al presente decreto.
- ha allegato copia della delibera di Consiglio comunale n. 62 del 27/11/2020;
- ha allegato copia della delibera di Consiglio comunale n. 44 del 30/07/2021;
- ha altresì allegato la relazione dell'Ufficio Tecnico comunale di data 20/11/2020 dalla

quale si evince lo stato di consistenza dei beni citati, nonché la perdita dei requisiti di pubblica utilità degli stessi in quanto da tempo inutilizzati quale pubblico transito;

Preso atto dagli atti sopra richiamati che i beni summenzionati non assolvono da lungo tempo ad alcuna funzione di pubblico transito, non risultando quindi di alcun interesse per il demanio comunale;

Decreta

- 1. Di declassificare l'area di mq. 32 di proprietà comunale, posta tra i mappali 176-177 e 496-182 del foglio n° 31 NCT del Comune di Sappada e determinare la nuova destinazione del suolo quale patrimonio disponibile comunale.
- 2. Il mappale oggetto di declassificazione è evidenziato con contorno rosso nella mappa allegata quale parte integrante del presente decreto.
- 3. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto e la sua trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi e ai fini dell'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.

- dott. Massimiliano Fedriga -